

**Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - del
prestatore di lavoro - Cass. n. 31937/2019**

Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del
brevetto - Datore di lavoro - Contestazione della validità brevetto - Ammissibilità.

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. n. 1127 del 1939, il diritto del
lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il
conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell'art. 4, del
richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro, cui fa capo la
legittimazione a contestare in via principale la nullità del brevetto medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31937 del 06/12/2019 (Rv. 656126 - 02)

corte

cassazione

31937

2019